



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

AREA 1 - SERVIZI DI COMUNITA' E FINANZIARI

SETTORE 2 - CONTABILITA' E TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 196 del 05/08/2025 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 05/08/2025 al n. 668

OGGETTO: “DECISIONE DI CONTRARRE”, AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS.N. 36/2023 CON AFFIDAMENTO DIRETTO E AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 – ATTIVITA' NEL PROCEDIMENTO AL N. 720/25 R.G. APP. DELLA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA - CIG B7E697568D

PREMESSO :

- che il Tribunale di Teramo, nell'ambito del procedimento civile al n.451/18 R.G., facente seguito alla citazione notificata all'Ente da parte del Sig. ■■■■, che aveva richiesto il risarcimento dei danni nella misura di € 82.987,00 per danno biologico, oltre alla personalizzazione del danno, al danno morale ed al danno patrimoniale, a cui aggiungere l'eventuale rivalsa INAIL, ha emesso la sentenza di I grado n.832/25 del 7.7.2025, di rigetto della domanda attorea; con condanna del medesimo Sig. ■■■■ al pagamento delle spese di giudizio; liquidate in € 10.860,00, oltre accessori, rispettivamente in favore dell'Ente e della sua assicuratrice per la R.C.T., AIG Europe Limited Rappresentanza per l'Italia, regolarmente chiamata in garanzia;
- che con atto di citazione notificato in data 23.7.2025, il Sig. ■■■■ ha impugnato la sentenza dianzi richiamata ed il relativo procedimento è pendente, dinanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila, al n. 720/205 R.G.App.;
- che, successivamente, il medesimo Sig. ■■■■ ha proposto l'istanza di sospensiva ex art. 351 c. 2 C.p.c. e la Corte d'Appello ha disposto la comparizione delle parti, nel procedimento al n. 720/26 sub. 1 R.G.App, per il giorno 24.9.2025;
- che occorre incaricare un legale, al fine di resistere in giudizio, vertendosi in questione di competenza dell'Area Economico Finanziaria, svolgendo tutte le attività opportune, sia in sede di trattazione dell'istanza di sospensiva, sia nel giudizio d'appello;
- che l'Avv. Attilio de Benedictis P.I. 01401870678 ha difeso l'Ente in diversi contenziosi, con esiti più che apprezzabili, è stato già incaricato per la difesa dello stesso Ente, giusta Del. di G.M. n. 99/17 e Det.Dir. n.151/17, apparendo, quindi, opportuno la conferma del mandato anche per la fase della sospensiva e poi per il giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila;
- che l'Avv. Attilio de Benedictis ha fatto pervenire, in data 05.08.2025, un preventivo di € 3.172,00, di cui € 2.500,00 per imponibile, € 100 per CAP 4% ed € 572,00 per IVA (R.A. € 500,00), equo rispetto al valore della questione;

VISTO il decreto sindacale n. 8/2025 di nomina del funzionario ad elevata qualificazione dell'Area 1 – Servizi amministrativi e di comunità ;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);

- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Richiamato l'art. 62 del Nuovo Codice il quale testualmente prevede che "Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

Viste le Linee guida ANAC N. 4 in merito alle procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il seguente punto 3.1.3:

- "In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.";

Richiamato il comma 1 lett. a) dell'art.50, il quale prevede che per l'affidamento di lavori il cui importo è inferiore a € 150.000), e il comma 1 lett. b) del medesimo articolo il quale prevede che per l'affidamento di Servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione per un importo inferiore ad €140.000 è possibile procedere all'affidamento dei lavori/ servizi e forniture tramite Affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante

Dato atto che trattandosi di affidamento per importo inferiore ad € 5.000, ai sensi dell'art. 49, comma 6 del D.LGS 36/2023 è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione;

Richiamato, altresì, l'art. 2, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare, il citato comma 450 che dispone "le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le

agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

Dato atto che per l'appalto dei lavori/ servizi/forniture/servizi di ingegneria in oggetto non ricorre l'obbligo di cui sopra essendo l'affidamento inferiore in valore ad € 5.000,00;

Richiamato l'art. 17, comma 2, del D.lgs n. 36/2023 il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Visto il preventivo dell'Avv. Attilio de Benedictis C.F. e P.Iva 01401870678 dell'importo complessivo di € 444,08 oneri compresi, fatte salve le sopravvenienze;

Dato Atto che il preventivo è in linea coi minimi di cui ai vigenti parametri ministeriali

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

Ritenuto che la scelta del difensore nei procedimenti richiamati possa ricadere sull'Avv. Attilio de Benedictis, il quale ha già difeso con successo l'Ente in primo grado di giudizio, conseguendo esito positivo;

Visti:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 09.04.2025 di adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025, aggiornata con deliberazione giuntale n 101 del 13/06/2025 con oggetto "Aggiornamento P.I.A.O. 2025/2027 per effetto delle modifiche apportate alla macrostruttura organizzativa e al funzionigramma con deliberazione n.67 del 02/05/2025 e successivi provvedimenti attuativi", e in particolare la SEZIONE 2. - Sottosezione di programmazione- Rischi corruttivi e trasparenza;
- l'allegato C "*Mappatura dei processi*" ove il presente processo viene identificato come segue: P 20 "*Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture*" Area di rischio D. Contratti pubblici;
- L'allegato D "Analisi di rischio" ove il processo di che trattasi è pesato a rischio A++ (Rischio Altissimo)
- L'allegato E "*Individuazione e programma Misure*", che norma le misure di prevenzione del rischio corruzione generali e speciali afferenti il processo;

Dato atto che le misure trovano puntuale applicazione nei seguenti termini

MISURA	ATTUAZIONE
- Misura di trasparenza generale e specifica:	Il provvedimento sarà pubblicato a cura del RUP o suo incaricato in nella sezione Amministrazione trasparente: - Sottosezione di primo livello Provvedimenti

	sottosezione di secondo livello Provvedimenti dirigenti amministrativi - Sottosezione di Primo livello Bandi di gara e contratti sottosezione di Secondo livello Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare È Assicurato in Amministrazione Trasparente il collegamento al Link della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici
- Misura di controllo specifica:	Il valore dell'appalto, stabilito a norma dell'articolo 14 del D. Lgs 36/2023, è notevolmente inferiore alla valore soglia per gli affidamenti diretti e pertanto l'atto non sarà comunicato al RPCT per il controllo a campione
- Rotazione	RUP e responsabile del provvedimento finale coincidono perché, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, nei procedimenti di modesta entità o complessità, è consentita la coincidenza tra i due ruoli.
- Rotazione nella sezione del contraente:	Si dà atto a norma dell'articolo 49, comma 6, del D. Lgs 36/2023 che è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione in quanto affidamento diretto di importo inferiore ad Euro 5.000,00

IL FUNZIONARIO

Verificati:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto,

D E T E R M I N A

fermo restando che la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i.;

1) di affidare direttamente all'Avv. Attilio de Benedictis P.I. 01401870678, l'attività di difesa dell'Ente al fine di resistere in giudizio, nel procedimento ex art.351 c.2 C.p.c. al n. 750-1 /2025 R.G.App. e nella causa di impugnazione al n. 720/95 R.G.App. dinanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila;

2) di impegnare la spesa di € 3.172,00, di cui € 2.500,00 per imponibile, € 100 per CAP 4% ed € 572,00 per IVA (R.A. € 500,00) sul cap. 1160 Anno 2025;

3 di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:

- il fine che il contratto intende perseguire è la tutela delle ragioni e degli interessi del Comune, mediante la valutazione della nota de qua, l'oggetto del contratto è la tutela dell'Ente, finanche mediante le opportune attività stragiudiziali;

4 di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

5 di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 che: tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente";

6 di dare atto che la liquidazione ed il pagamento della spesa, approvata con la presente determinazione, avverranno con successivo atto a presentazione di regolare fattura;

Mosciano S.A., li 05/08/2025

Il Responsabile di Settore

gaudini daniela

(Atto Sottoscritto Digitalmente)